



i 9661 14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO BERNABAI

- Presidente -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 28/01/2014 - CC

R.G.N. 24625/2011

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24625-2011 proposto da:

DONATO FILIPPO DNTFPP67A04F1580, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato BUSACCA DIEGO giusta
procura a margine del ricorso;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

FUGAZZOTTO SEBASTIANA, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall'avvocato STROSCIO SALVATORE giusta procura a
margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 234/2011 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA del 28/04/2011, depositata il 06/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l'Avvocato Busacca Diego difensore del ricorrente che si riporta
alla memoria e chiede la trattazione del ricorso in P.U.;
udito l'Avvocato Stroschio Salvatore difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gy' or similar, located on the right side of the page.

In un procedimento di divorzio, tra Donato Filippo e Fugazzotto Sebastiana, la Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 6 maggio 2011, confermava la sentenza del Tribunale di Messina, in data 03 marzo 2009, che determinava in €. 1.000,00 l'assegno in favore della moglie.

Ricorre per cassazione il Donato, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la Fugazzotto.

Appare ammissibile il controricorso, ove si contestano specificamente le argomentazioni del ricorrente. Appare altresì valida ed efficace la procura alle liti del medesimo controricorso, posta a margine di questo. Quanto al ricorso, va osservato che non si ravvisano violazioni di legge. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).



In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

Il giudice *a quo* ha precisato che dalle risultanze istruttorie (deposizioni testimoniali, indagini della Guardia di Finanza, documentazione prodotta) emerge un elevato tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio. Il marito risulta titolare di due esercizi commerciali, con ampia disponibilità di denaro, proprietà di sei veicoli, proprietà di immobili. Al contrario, la moglie ha collaborato durante il matrimonio all'attività del marito; è disoccupata, ha venduto una casa in proprietà, gravata da pignoramento. Il giudice *a quo*, sulla base delle ben differenti posizioni patrimoniali dei coniugi, tenuto pure conto del nuovo nucleo familiare del marito, con la nascita di cinque figli, ha correttamente determinato l'importo dell'assegno come sopra indicato. Le argomentazioni della memoria depositata dal ricorrente specificano, ma nulla aggiungono, in sostanza, a quanto già indicato in ricorso. Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

A norma del D.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti in quanto imposto dalla legge.

Roma, 28 gennaio 2014

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi. 6 MAG 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

